

DISCIPLINARE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

Art.1

- VALIDITÀ E FORMA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE -

La concessione/autorizzazione ha una durata temporale pari a novanta giorni, naturali continuativi e decorrenti dalla data del suo rilascio.

A richiesta dell'interessato potrà essere prorogata sempre che permangano i requisiti dell'originario rilascio, previa domanda da presentarsi almeno 7 giorni prima della scadenza, giustificandone i motivi.

La durata complessiva dell'occupazione/lavori non potrà eccedere i giorni concessi, che decorreranno in modo continuativo dalla data di inizio comunicata.

Art. 2

- VARIANTI ALLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE -

Il richiedente/concessionario non potrà apportare alcuna variante ai lavori autorizzati se prima non avrà avuto il consenso dell'Amministrazione concedente.

E' riservata all'amministrazione Comunale la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, quelle varianti che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, siano ritenute opportune nell'interesse e tutela del patrimonio comunale e della viabilità pubblica.

Art. 3

- OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE / CONCESSIONARIO -

Qualora ricorra il caso, il richiedente/concessionario deve preventivamente ottenere a propria cura e spese:

- il nulla osta dell'ente / proprietario della strada qualora questi sia diverso dal Comune;
- il nulla osta urbanistico-edilizio;
- il nulla osta di eventuali enti preposti alla salvaguardia di vincoli e tutele;

Per i lavori che comportano interruzione di traffico, sono a carico del richiedente tutti gli oneri necessari per la modifica alla sosta e/o alla viabilità ordinaria, ecc. è quindi fatto obbligo di acquisire preventivamente apposita ordinanza presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

Il richiedente / concessionario è tenuto a far pervenire all'Amministrazione apposita comunicazione di inizio dell'occupazione / lavori almeno quattro giorni prima del suo effettivo avvio;

Infine sarà cura del richiedente / concessionario mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, con esplicito divieto di effettuare depositi di materiali di rifiuto ed attrezzi sul piano viabile o di interrompere od ostacolare comunque il traffico lungo la strada ed il libero deflusso delle acque lungo il piano viabile, i fossi e le zanelle.

Art. 4

- RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE / CONCESSIONARIO -

Il richiedente / concessionario dovrà prontamente riparare tutti i danni che, in dipendenza della esecuzione, sussistenza, uso, variazioni e rimozione delle opere concesse, potessero derivare alla strada e sue pertinenze, od a terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare durante l'esecuzione dei lavori, che in futuro anche per eventuali avvallamenti della sede viabile o danni per rottura alle utenze sotterranee.

In caso di inadempienza l'Amministrazione concedente provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari per riparare il danno, con recupero delle spese sostenute a carico del richiedente / concessionario.

Il richiedente / concessionario terrà l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente autorizzazione/concessione,

possa pervenirle da terzi, intendendosi che l'autorizzazione/concessione viene rilasciata fatto salvo i diritti dei terzi stessi.

Per un periodo di due anni dalla scadenza della autorizzazione/concessione il richiedente / concessionario rimane responsabile degli eventuali danni che si potessero verificare in relazione ai lavori effettuati, con particolare riferimento ad alterazioni del piano viabile in corrispondenza degli scavi effettuati, oltre che per danni accertati a sottoservizi pre-esistenti (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, ecc.) e sarà obbligato a rispondere sia verso la pubblica amministrazione che verso terzi.

Art. 5

- SEGNALETICA STRADALE -

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente / concessionario dovrà apporre a sua cura e spesa tutti i segnali prescritti dal vigente codice della strada oltre eventuali cartelli di deviazione e/o impianti di limitazione o regolazione meccanica del traffico eventualmente prescritti dall'Ufficio Polizia Municipale.

Particolare cura dovrà essere tenuta in prossimità degli scavi con installazione di apposite barriere orizzontali a strisce bianche e rosse in numero sufficiente a delimitare lo scavo munite di dispositivi rifrangenti di colore rosso e di lanterna a luce fissa, durante le ore notturne.

Art. 6

- ACCERTAMENTO DI SOTTOSERVIZI -

E' fatto obbligo al richiedente / concessionario di accertare preventivamente l'eventuale presenza di linee elettriche, telefoniche, di acquedotto e altri sottoservizi esistenti in corrispondenza della zona interessata ai lavori, ed a munirsi della prescritta autorizzazione ovvero prendere accordi direttamente con i soggetti sia pubblici che privati, gestori di tali impianti, restando l'Amministrazione concedente del tutto sollevata per qualsiasi eventuale danno dovessero subire gli impianti oggetto di altre concessioni.

Art. 7

- SCAVI -

Prima di procedere allo scavo il richiedente / concessionario dovrà effettuare il taglio della pavimentazione per tutto il suo spessore con mezzi idonei (macchina segatrice) al fine di evitare un andamento irregolare dei bordi dello scavo.

Lo scavo per la posa dei tubi/cavi in senso trasversale alla sede viaria dovrà essere eseguito per metà larghezza stradale per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata, è vietato procedere all'escavazione della seconda metà della carreggiata se prima non sia stato ripristinato il tratto precedente.

Art. 8

- POSA DI TUBI/CAVI -

La posa dei tubi/cavi dovrà essere eseguita a regola d'arte, così come previsto dalle relative norme CEI. Le minime profondità di posa tra il piano di appoggio del tubo/cavo e la superficie del suolo devono essere di cm. 80. Nessuna profondità minima è prescritta laddove si posino i tubi/cavi in appositi manufatti progettati per sopportare in relazione alla profondità di posa, le prevedibili sollecitazioni determinate dai carichi statici del traffico veicolare o da attrezzi manuali di scavo.

Art. 9

- RIPRISTINO -

Salvo diverse e più precise prescrizioni impartite dall'ufficio concedente, di norma gli scavi dovranno essere opportunamente sbadacchiati e dovranno successivamente essere riempiti con misto litoide di cava o di fiume perfettamente arido, compattato sino ad ottenere una densità pari al 95% della densità ottima alla prova AASHO-modificata.

Il corpo stradale e le sue pertinenze (marciapiedi, banchine, zanelle, ecc.) devono essere ripristinate con le modalità esistenti all'atto della loro manomissione a perfetta regola d'arte, il ripristino dovrà

essere completato con stesa di conglomerato bituminoso binder 0/20 dello spessore di cm. 7 compattato, per tutta la larghezza dello scavo. Successivamente, dovrà essere steso il tappeto d'usura (conglomerato bituminoso 0/05) per uno spessore di cm. 3 compattato e per l'intera mezzzeria della strada interessata allo scavo. In particolare non dovrà essere alterata in alcun modo la sagoma stradale e le sue pertinenze, qualora ricorra il caso o per tratti particolarmente estesi dovrà essere eseguita la fresatura del corpo stradale.

Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata a regola d'arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale pre-esistente.

Faranno carico al richiedente / concessionario tutte le spese di laboratorio e verifica in loco delle eventuali prove sui materiali e di consistenza dei riempimenti degli scavi che l'Amministrazione riterrà necessario far eseguire da laboratori specializzati per la verifica della corretta esecuzione e del rispetto del presente disciplinare.

Art. 10

- CAUZIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE -

Il richiedente / concessionario prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione dovrà effettuare presso la tesoreria comunale a titolo di garanzia per una corretta esecuzione dei lavori, un versamento cauzionale dell'ammontare minimo pari a € 500,00 o comunque quanto determinato dall'ufficio concedente in fase di istruttoria della pratica.

La cauzione come sopra determinata potrà essere sostituita da apposita polizza fidejussoria con validità non inferiore ad un anno ed avente le seguenti caratteristiche:

- rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del CC;
- impegno del fidejussore a versare la somma garantita presso la tesoreria comunale, a semplice e prima richiesta scritta del Comune concedente, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

Il richiedente / concessionario è tenuto altresì al pagamento della relativa tassa prima del rilascio della autorizzazione / concessione nella misura stabilita dal competente ufficio.

Al termine dei lavori il richiedente / concessionario deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione dell'avvenuta ultimazione previa dichiarazione sotto la propria responsabilità, che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le indicazioni prescritte e contestuale richiesta di svincolo della cauzione a garanzia..

L'ufficio concedente provvederà non prima di tre e non oltre dodici mesi dall'ultimazione delle opere, alla verifica della regolare esecuzione ed allo svincolo o incameramento della cauzione.

Trascorsi nove mesi dallo scadere della autorizzazione / concessione o dal suo rinnovo senza che sia stata data la comunicazione scritta di fine lavori di cui sopra, l'Ufficio provvederà all'incameramento automatico della cauzione, fatto salvo la verifica della regolare esecuzione dei lavori stessi.

Art. 11

- RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE -

La concessione rilasciata non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile che l'Amministrazione concedente si riserva in ogni momento, in relazione a stati di effettiva necessità e pubblico interesse, di apportare modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalle tubazioni/dai cavi, relativamente sia all'andamento plano-altimetrico che alla sagoma stradale, senza che il richiedente / concessionario possa opporsi in alcun modo. In tale caso l'Amministrazione potrà in ogni tempo a suo giudizio insindacabile, modificare l'Autorizzazione e anche revocarla in tutto o in parte, con preavviso di tre mesi da darsi mediante semplice lettera raccomandata al richiedente / concessionario, senza che per ciò questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese e compensi di nessun genere.

Il richiedente / concessionario, nel periodo designato da preavviso suddetto, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione dei manufatti e

impianti nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo stradale e sue pertinenze eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dall'Amministrazione concedente.

In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio con recupero a carico del richiedente / concessionario delle spese sostenute.

Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione dell'atto di consenso per rinuncia o decadenza.

Art. 12

- INTERVENTI URGENTI -

Per le riparazioni di utenze o sotto servizi che richiedono manomissioni del piano viario e che presentano carattere di somma urgenza, sarà consentito al richiedente / concessionario il pronto intervento, con l'obbligo in ogni caso di darne preavviso scritto all'ufficio concedente ed all'ufficio di Polizia Municipale e comunicarne l'avvenuta ultimazione previa dichiarazione sotto la propria responsabilità, che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le indicazioni prescritte dal presente disciplinare e/o dalla concessione originaria.

Art. 13

- NORMA FINALE -

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto il richiedente / concessionario è tenuto all'osservanza d'ogni disposizione di legge, di regolamento e provvedimento che regoli la materia.